SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1567)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro del Tesoro

(GORIA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

(V. *Stampato Camera n. 3153*)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 novembre 1985

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 15 novembre 1985

Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1985, n. 479, recante disposizioni urgenti per l'ente EUR

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 24 settembre 1985, n. 479, recante disposizioni urgenti per l'ente EUR.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2150)

(*Enti locali*)

Decreto-legge 24 settembre 1985, n. 479, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 226 del 25 settembre 1985.*

Disposizioni urgenti per l'ente EUR

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità dell'espletamento dei servizi pubblici essenziali nel comprensorio dell'ente EUR nonchè la straordinaria manutenzione degli immobili di proprietà dell'ente medesimo, al fine di garantire l'igiene e l'incolumità pubblica e l'agibilità degli impianti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È autorizzata la concessione di un contributo straordinario in favore dell'ente EUR di lire 5 miliardi, al fine della prosecuzione, fino all'entrata in vigore della legge di riordinamento dell'ente e, comunque, non oltre il 31 marzo 1986, dell'espletamento dei servizi pubblici essenziali dell'ente predetto, nonchè dell'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria degli immobili e delle aree di proprietà.

2. Per l'espletamento dei servizi pubblici essenziali l'ente EUR è autorizzato ad avvalersi, prorogandone i relativi contratti, non oltre il termine di cui al comma 1, delle attuali ditte appaltatrici, che si avvarranno del medesimo contingente di personale utilizzato per i servizi pubblici medesimi alla data del 30 giugno 1985.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per

l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento « Riordinamento dell'ente EUR ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1985.

COSSIGA

CRAXI — GORIA — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI